



**PROVINCIA
DI PARMA**

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO**

Approvato con atto C.P. n°98 del 3 ottobre 2005

ARTICOLO 1

Materia del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amm.ne Prov.le in orario extra-scolastico.

Per orario extra-scolastico si intende quello definito in base a quanto previsto dalla Legge no 517 del 04.08.1977 art. 12.

L'organizzazione delle attività di Educazione Fisica ed attività sportive pomeridiane della scuola è di esclusiva competenza dei Consigli di Istituto e delle Presidenze che provvedono a formulare gli orari di utilizzo delle palestre in orario scolastico.

ARTICOLO 2

Individuazione dell'utenza

La Provincia quale Ente proprietario delle palestre, intende garantire in orario extra-scolastico la funzione degli impianti da parte della più ampia collettività locale.

Sono utenti degli impianti sportivi gli Enti di promozione, le Società sportive, le Federazioni Sportive, gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative - sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero, gli Enti Pubblici ed i Cral.

E' comunque esclusa la concessione in uso delle palestre a privati per fini di lucro ed ogni forma di subaffitto.

ARTICOLO 3

Durata delle concessioni

Il periodo dell'anno oggetto di concessione, comprende la durata delle attività agonistiche delle principali Federazioni degli sport di palestra.

art. 4 - Tipologia delle concessioni

Le concessioni rilasciate dall'Amministrazione Provinciale possono essere di due tipi:

- Annuali
- Temporanee

La programmazione delle concessioni annuali è prioritaria rispetto all'emissione delle concessioni temporanee.

Concessioni Annuali

ARTICOLO 5

Formulazione delle domande

Gli utenti dovranno presentare all'Amministrazione Provinciale regolare domanda redatta su appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione d'intesa con i competenti Uffici del Comune di Parma, riportanti i seguenti dati:

- Denominazione sociale dell'Ente o Società, Cral richiedente con l'indicazione di:
 1. Nome
 2. Cognome
 3. Indirizzo
 4. Recapito telefonico del Responsabile del Settore o del Gruppo
 5. Codice Fiscale o Partita I.V.A..

- Modalità di utilizzazione degli impianti con la individuazione dei giorni e degli orari di utilizzo richiesti:
- Giorno ed orario scelto per la disputa delle gare di campionato:
- Comunicazione della data esatta di inizio e conclusione delle attività:
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per danni a cose o persone e per il corrispondente risarcimento:
- Visto del C.O.N.J. o degli Enti di Promozione. che attesti l'effettiva partecipazione ad attività legate a Federazioni od Enti di Promozione dello Sport e la sussistenza delle relative coperture assicurative.

ARTICOLO 6

Esame delle domande

Al fine di garantire la massima fruizione degli impianti ed evitare problemi logistici organizzativi nel piano di concessione. gli uffici dell'Assessorato Scuola e Sport dell'Amministrazione Provinciale di Parma e dell'Assessorato allo Sport del Comune di Parma. esamineranno in modo coordinato tutte le domande pervenute consultando se necessario gli utenti per eventuali integrazioni.

A conclusione ditale esame verrà predisposta una proposta di ripartizione delle assegnazioni. coordinata tra le due Amministrazioni (Provinciale e Comunale).

ARTICOLO 7

Esame della Consulta

Per la stesura del piano di assegnazione annuale l'Amministrazione Provinciale raccoglie. in una apposita riunione indetta dagli uffici preposti. il parere di una Rappresentanza degli utenti. di seguito denominata Consulta. così composta

1. I rappresentanti dei due Uffici competenti:
2. Un rappresentante di ogni Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI. operante nel, territorio provinciale:
3. Il Presidente del Comitato Prov.le le del CONI e i rappresentanti delle Federazioni Sportive designate dallo stesso CONI;
4. Il rappresentante del Provveditorato agli Studi:
Tale commissione dovrà esprimere un parere e formulare eventualmente richieste di modifica sulla proposta di ripartizione (di cui all'art. 6).

ARTICOLO 8

Compilazione del piano annuale di assegnazione

Raccolto il parere della Consulta e in base a quanto indicato dal Consiglio Scolastico Provinciale (seduta del 18.05.1992 criteri di utilizzazione delle strutture scolastiche in base alla Legge n° 517 del 04.08.1977 art. 12). L'ufficio preposto dell'Amministrazione Provinciale acquisirà l'assenso all'utilizzo degli impianti da parte dei Consigli d'Istituto interessati per procedere alla stesura del piano annuale di concessione degli spazi a disposizione.

La compilazione del piano annuale seguirà dei principi di massima che possono essere così riassunti:

- a) i piani di assegnazione dovranno essere stilati considerando una coordinazione tra i due Enti onde evitare sovrapposizioni nelle assegnazioni al fine di garantire una ripartizione omogenea tra gli utenti. una miglior organizzazione strutturale dei medesimi e considerando la

possibilità di accorpare le medesime discipline all'interno dello stesso impianto:

- b) nella prima fascia oraria. sono prioritarie le richieste di utilizzo a favore di attività promozionali giovanili avanzate dalle Federazioni sportive e da Enti di Promozione sportiva operanti sul territorio riconosciuti dal C.O.N.I.:
- c) nella seconda fascia sono prioritarie le richieste presentate da Società affiliate a Federazioni Sportive per attività agonistica;
- d) nell'ambito della assegnazione degli spazi precedenti alle ore 18.00 non utilizzati da parte dell'attività scolastica. sono prioritarie le richieste effettuate da parte dei Centri di Avviamento Allo Sport del C.O.N.I.:

Redatto il piano annuale di concessione l'ufficio dovrà:

- rilasciare comunicazione scritta dell'avvenuta concessione riportante i giorni gli orari settimanali di utilizzo e le modalità di versamento delle quote. tale comunicazione autorizza gli utenti all'utilizzazione degli impianti:
- la concessione ha validità per tutta la stagione sportiva (di cui all'art. 4).

ARTICOLO 9

Disputa delle gare di campionato

Le Società sportive che hanno inoltrato richiesta per lo svolgimento delle gare interne di campionato (di cui art. 3). dovranno presentare il calendario riportante la data e l'orario di disputa delle gare con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio campionato.

ARTICOLO 10

Competenze spettanti dall'utilizzo degli impianti

Gli Enti. le Società ed altri eventuali utenti che otterranno la concessione all'utilizzazione degli impianti sportivi. sono tenuti al versamento delle competenze previste per la gestione complessiva del servizio. da versare all'Amministrazione Provinciale.

Le quote di cui al comma precedente sono quantificate nel tariffario allegato al presente regolamento. il quale potrà essere aggiornato dalla Giunta Provinciale previa illustrazione alla Consulta.

Tale Tariffario sarà aggiornato annualmente sulla base delle variazioni del tasso di inflazione programmato. Le quote sono quantificate in base all'assegnazione. alla data di inizio e di cessazione dell'attività. indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli impianti salvo presentazione di una dichiarazione scritta di rinuncia (che non potrà superare un quinto della richiesta complessiva> delle ore di allenamento assegnate e che dovrà essere presentata entro il 30/10 di ogni anno. Le competenze relative alle gare saranno calcolate sulla base del calendario consegnato all'ufficio. salvo presentazione di rinuncia scritta. Il regolare versamento delle quote della stagione precedente rappresenta la condizione necessaria per ottenere la concessione nelle stagioni successive.

ARTICOLO 11

Revoca concessioni

La concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Provinciale in qualsiasi momento per giustificati motivi disciplinari. in particolare:

- morosità nei pagamenti dei canoni d'uso:
- trasgressione delle regole del presente regolamento:
- danneggiamento intenzionali e derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi:
- subaffitto degli impianti

ARTICOLO 12

Concessioni temporanee

L'Amministrazione Provinciale, una volta determinato il calendario annuale delle attività, potrà concedere gli impianti agli utenti, così come indicato all'art. 3 del presente regolamento, dietro presentazione di regolare domanda redatta sugli appositi moduli, nei seguenti casi:

- attività occasionali che si svolgono dal lunedì al venerdì con pagamento della quota corrispondente al tariffario d'uso;
- attività occasionali che si svolgono al sabato o alla domenica con pagamento della quota corrispondente in base al tariffario d'uso.

ARTICOLO 13

Competenze spettanti dall'uso degli impianti

Gli Enti, le Società ed altri eventuali utenti che otterranno la concessione temporanea all'utilizzazione degli impianti sportivi, sono tenuti al versamento delle competenze previste per la gestione complessiva del servizio, da versare anticipatamente all'Amministrazione Provinciale tramite versamento su conto corrente postale (indicato sul modulo di domanda).

Le quote degli allenamenti o delle gare sono quantificate in base all'assegnazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli impianti.

ARTICOLO 14

Concessioni gratuite

Si intende completamente gratuita la concessione in uso delle palestre alle Amministrazioni Scolastiche ed alle fasi nazionali, regionali, provinciali e comunali dei Giochi della Gioventù.

L'Amministrazione Provinciale, previo parere favorevole della Giunta, potrà concedere a titolo gratuito gli impianti quando si ravvisi il particolare valore sociale, culturale di attività o particolari manifestazioni sportive.

ARTICOLO 15

Modalità d'uso degli impianti

Gli utenti devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

Per nessun motivo in nessuna forma e per alcun titolo anche gratuito gli utenti potranno consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza della concessione.

Gli utenti, e chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori si intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli

attrezzi. degli spogliatoi. dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto. ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà dell'Amministrazione Provinciale.

Gli utenti degli impianti ed i singoli atleti. nonché le Società. le Associazioni, gli Enti a cui appartengono e gli accompagnatori. rispondono in solido verso la Provincia per eventuali danni che venissero da essi arrecati agli impianti ed agli attrezzi. accessori ed arredi.

ARTICOLO 16

Responsabilità

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature. dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori. con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Provinciale e dei suoi obbligati.

In ogni caso i concessionari. si intendono espressamente obbligati a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Provinciale e i suoi coobbligati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque e a chiunque (persone o cose ivi compresi atleti. dirigenti. allenatori, accompagnatori, direttori di gara. pubblico) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori.

ARTICOLO 17

Norme generali d'uso

E' fatto obbligo di rispettare le sottoriportate disposizioni:

- l'accesso agli impianti in assegnazione è subordinato alla presenza di almeno un tecnico. un dirigente o un accompagnatore maggiorenne. responsabile per la società. il gruppo utenti il quale dovrà firmare l'apposito modulo di rilevazione delle presenze predisposto dal competente ufficio e a disposizione in ogni impianto;
- l'accesso agli spogliatoi è consentito quindici minuti prima dell'inizio di ogni turno di assegnazione mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro trenta minuti dal termine dell'attività in palestra. Nel caso di gare di campionato programmate nei giorni prefestivi e festivi. l'accesso all'impianto è concesso un'ora e quindici minuti prima dell'inizio della gara per consentire l'opportuno riscaldamento e gli spogliatoi dovranno essere lasciati liberi 30 minuti dopo il termine della gara;
- ogni utente deve essere autosufficiente per quanto riguarda i materiali sportivi necessari per svolgere la propria attività. potranno essere utilizzate solamente le attrezzature fisse presenti in ogni impianto;
- è fatto obbligo a chiunque pratichi attività sportiva di indossare apposite calzature idonee alla pratica sportiva che devono essere calzate all'interno dell'impianto;
- l'accesso al pubblico è consentito solo negli impianti idonei;
- gli utenti sono tenuti ad osservare nel modo più assoluto gli orari indicati;
- gli utenti devono mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento delle proprie attività per non danneggiare le attrezzature ed i locali a disposizione.